



LEGGIMI UTENTE

Aggiornamento 'ACRED889' del 24/04/2024

DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE

1) VARIAZIONI CONTRATTUALI – APRILE 2024

1.1) Ccnl COMMERCIO (001 / 014)

Dal mese di aprile 2024 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 22/03/2024, sottoscritto sia da Confcommercio che da Confesercenti, rilasciato con l'aggiornamento di marzo 2024 Acred888.

Ricordiamo che l'aumento interessa le tabelle **1001** (generalità dei dipendenti del settore commercio, terziario e servizi) e **1014** (viaggiatori e piazzisti del settore commercio). Ricordiamo inoltre che, dal mese di aprile, risulta bloccata l'erogazione automatica dell'acconto assorbibile sui futuri aumenti contrattuali (voce **00A**).

Per quanto riguarda l'indennità Una-tantum prevista nel suddetto accordo, oltre all'erogazione in caso di cessazione del rapporto (documentata nell'aggiornamento Acred888), segnaliamo che è stata predisposta anche l'erogazione automatica delle due tranche alle scadenze previste per la generalità dei dipendenti (luglio 2024 / luglio 2025).

Il suddetto automatismo risulta utile in caso di elaborazione del costo preventivo sul Budget del Personale; a tale proposito, ricordiamo che con l'aggiornamento Acred888 sono stati predisposti gli aumenti retributivi fino a febbraio 2027.

1.2) Ccnl IMPIANTI SPORTIVI (015)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 12/01/2024, in aggiunta a quanto rilasciato con l'aggiornamento di gennaio 2024 Acred880, sono state variate le percentuali di maggiorazione relative al lavoro supplementare:

- la maggiorazione per lavoro festivo passa dal 27,50% al 28% (voci 218 / 248 / 278);
- la maggiorazione per lavoro diurno passa dal 24,61% al 25% (voci 223 / 253 / 283).

1.3) Ccnl AUTORIMESSE E AUTONOLEGGIO (017)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2024, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva previsto negli accordi del 27/07/2016 e del 23/10/2019.

La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred594 e agosto 2016 Acred618.

1.4) Ccnl METALMECCANICI ARTIGIANATO (031)

Dal mese di aprile 2024 decorre l'aumento dell'elemento "AFAC", previsto nell'accordo del 21/12/2023 e rilasciato con l'aggiornamento di gennaio 2024 Acred879. Ricordiamo che l'elemento "AFAC" è riportato in busta paga sulla voce **016**, rilevandolo dalla tabella **9031** (agganciata automaticamente).

1.5) Ccnl ODONTOTECNICI ARTIGIANATO (034)

Dal mese di aprile 2024 decorre l'aumento dell'elemento "AFAC", previsto nell'accordo del 21/12/2023 e rilasciato con l'aggiornamento di gennaio 2024 Acred879. Ricordiamo che l'elemento "AFAC" è riportato in busta paga sulla voce **016**, rilevandolo dalla tabella **9031** (agganciata automaticamente).

1.6) Ccnl LEGNO ARTIGIANATO (035)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2024, viene erogata la prima tranche dell'indennità Unatantum prevista nell'accordo sottoscritto il 5/03/2024, a copertura del periodo da gennaio 2023 a febbraio 2024.

Ricordiamo che l'indennità spetta ai soli dipendenti in forza alla sottoscrizione dell'accordo (aggiornamento di marzo 2024 Acred887). In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente anche la seconda tranche.

Per ricavare il numero di quote mensile da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni mese. Per gli apprendisti viene applicata la percentuale del 70%, come previsto nell'accordo. La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all'anno 2023, e sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all'anno 2024. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.

1.7) Ccnl ORAFI ARTIGIANATO (037)

Dal mese di aprile 2024 decorre l'aumento dell'elemento "AFAC", previsto nell'accordo del 21/12/2023 e rilasciato con l'aggiornamento di gennaio 2024 Acred879. Ricordiamo che l'elemento "AFAC" è riportato in busta paga sulla voce **016**, rilevandolo dalla tabella **9031** (agganciata automaticamente).

1.8) Ccnl ALIMENTARI INDUSTRIA (042)

Dal mese di aprile 2024 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 1/03/2024. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1042** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di marzo 2024 Acred887.

Sempre sulla base del suddetto accordo, dal mese di aprile 2024 decorre anche l'aumento dell'incremento aggiuntivo della retribuzione, gestito automaticamente tramite la voce **020** e la tabella **7042**. A tale proposito, segnaliamo che gli importi rilasciati con l'aggiornamento di marzo 2024 Acred887 (ma decorrenti da aprile) risultavano errati, quindi con il presente aggiornamento sono stati rettificati.

Come già documentato nell'aggiornamento di marzo 2024 Acred887, tutti gli aumenti retributivi (paga base e incremento aggiuntivo della retribuzione) decorrono dal mese di dicembre 2023, sebbene debbano essere erogati a partire dal mese di aprile 2024 (condizione espressamente prevista nell'accordo del 1/03/2024).

Di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di aprile vengono erogati automaticamente gli arretrati spettanti in relazione al periodo da dicembre 2023 a marzo 2024. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni dei singoli mesi (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma risultante è riportata sulla voce **04B**, soggetta a tassazione ordinaria, per i mesi da gennaio a marzo 2024, e sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata, per il mese di dicembre 2023. Entrambe le voci sono incluse (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

1.9) Ccnl GRAFICI INDUSTRIA (043)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2024, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 30/05/2011.

La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

1.10) Ccnl CARTA INDUSTRIA (044)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2024, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 30/11/2016.

La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

1.11) Ccnl AUTOTRASPORTATORI (048)

Secondo quanto previsto nell'accordo del 19/03/2024, sono stati predisposti gli incrementi retributivi da erogare a titolo di "Indennità di Copertura Economica" (ICE), alle seguenti decorrenze: aprile 2024 / ottobre 2024.

Gli importi in questione sono riportati sulla tabella **9348**, agganciata automaticamente.

I suddetti incrementi sono applicati automaticamente a partire dal mese di aprile 2024, riportandoli sulla voce **016** (tuttora descritta come "IVC" – la descrizione può essere personalizzata da parte dell'Utente).

1.12) Ccnl VETRO INDUSTRIA (049)

Dal mese di aprile 2024 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 10/02/2023. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1549** (settore trasformazione) ed è stato predisposto con l'aggiornamento di marzo 2023 Acred857.

1.13) Ccnl LAPIDEI ARTIGIANATO (064)

Con la busta paga del mese di aprile 2024, viene erogata automaticamente la prima tranches dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo del 05/03/2024, a copertura del periodo da gennaio 2023 a febbraio 2024, spettante ai soli dipendenti in forza alla sottoscrizione dell'accordo. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda tranches.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni mese. Per gli apprendisti viene applicata la percentuale del 70%, come previsto nell'accordo. La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all'anno 2023, e sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all'anno 2024. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.

1.14) Ccnl VIGILANZA PRIVATA (074)

Sulla base dell'accordo del 16/02/2024, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1074**, alle seguenti decorrenze: giugno 2024 / giugno 2025 / dicembre 2025 / aprile 2026 / dicembre 2026. Il nuovo accordo modifica gli incrementi previsti nell'ipotesi del 30/05/2023, rilasciati con l'aggiornamento di giugno 2023 Acred863.

1.15) Ccnl COOPERATIVE DI CONSUMO (082)

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 29/03/2024, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1082**, alle seguenti decorrenze: **aprile 2024** / maggio 2025 / dicembre 2025 / novembre 2026 / marzo 2027.

Nel suddetto accordo è previsto un aumento retributivo decorrente dal mese di **aprile 2023**: tale aumento corrisponde all'acconto assorbibile futuri aumenti contrattuali (voce 00A), previsto nell'accordo sottoscritto il 12/12/2022 e rilasciato con l'aggiornamento di febbraio 2023 Acred855. Precisiamo che tale elemento è stato elaborato automaticamente a partire dal mese di aprile 2023, di conseguenza non è necessario predisporre il calcolo di eventuali arretrati a riguardo.

Dal mese di aprile 2024, l'acconto assorbibile sui futuri aumenti (voce 00A) non viene più elaborato in automatico.

Nell'accordo è stata prevista anche un'indennità Una-tantum, a copertura del periodo da gennaio 2022 a marzo 2023, spettante ai soli dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo (29/03/2024).

L'indennità Una-tantum deve essere erogata in due tranches, rispettivamente nei mesi di aprile 2024 e aprile 2025.

Con la busta paga di aprile viene quindi erogata automaticamente la prima tranches della suddetta indennità. A partire dallo stesso mese di aprile, in caso di cessazione viene erogata anche la seconda tranches.

La somma da erogare viene calcolata sulla base di 15 quote mensili, in riferimento al periodo da gennaio 2022 a marzo 2023. Per determinare il numero di quote mensili spettanti, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Il valore di ciascuna quota mensile viene determinato in base al livello retributivo effettivamente applicato in ciascun mese.

L'importo da erogare è riportato sulla voce **040**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Segnaliamo che l'importo delle due tranches di Una-tantum, differenziato per livello, è riportato sulle colonne 1 e 2 della tabella 9082, agganciata automaticamente.

Sempre secondo quanto previsto nel rinnovo del 29/03/2024, dal mese di gennaio 2025 aumenterà di E. 3,00 il contributo al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa, dovuto per tutti i dipendenti e a carico del datore di lavoro.

Il suddetto contributo, gestito tramite la voce **578**, dal mese di gennaio 2025 corrisponderà ad E. 14,00.

1.16) CcnI TELECOMUNICAZIONI (091)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2024, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 23/10/2009.

La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

1.17) CcnI FOTOLABORATORI CONTO TERZI (092)

Dal mese di aprile 2024 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 31/05/2023. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1092** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di settembre 2023 Acred868.

1.18) CcnI CENTRI ELABORAZIONE DATI (097)

Sulla base di quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 09/03/2022, dal mese di aprile 2024 è stata aumentata l'indennità di funzione gestita tramite la voce **010**, relativamente ai quadri (aumento E. 4,00 / totale E. 242,00) ed ai quadri direttivi (aumento E. 5,00 / totale E. 278,00).

1.19) Ccnl PUBBLICHE ASSISTENZE E MISERICORDIE (120)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 2/02/2024, le maggiorazioni relative al lavoro supplementare (voci 218 / 248 / 278) sono state aumentate, passando dal 20% al 25%.

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2024, deve essere erogata la prima tranche degli arretrati previsti nel rinnovo contrattuale del 2/02/2024, relativamente al periodo da dicembre 2022 a marzo 2023.

Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite), relative ai singoli mesi interessati. L'acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali (voce 00A), erogato nello stesso periodo (compreso il relativo arretrato erogato a marzo 2023), viene recuperato dalla tranche di Una-tantum. La somma da erogare è riportata sulla voce **040**, soggetta a tassazione separata ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

1.20) Ccnl EDILIZIA CONFAPI (131)

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 29/02/2024, sono stati predisposti alcuni nuovi livelli retributivi, utilizzabili a partire dal mese di aprile 2024 per gestire la nuova disciplina dell'apprendistato professionalizzante.

I nuovi livelli sono identificati dai codici 20 / 21 / 22 / 23 per l'apprendistato professionalizzante e dai codici 24 / 25 / 26 per l'apprendistato professionalizzante specialistico. Ai suddetti codici sono agganciate le percentuali di retribuzione previste nell'accordo contrattuale (riportate sulla tabella 5131); la percentuale da applicare in ogni mese viene determinata in automatico, secondo le stesse modalità adottate per la precedente disciplina dell'apprendistato.

ATTENZIONE: Nel caso in cui, per il contratto in questione, fossero state definite delle Tabelle Personalizzate relative ad elementi della retribuzione, segnaliamo che occorre effettuare una storicizzazione di tali tabelle in data 01/04/2024; tale operazione è necessaria anche nel caso in cui non si abbia necessità di utilizzare i nuovi livelli.

Non è invece necessario storicizzare le eventuali Tabelle Personalizzate relative alle Casse Edili territoriali.

1.21) Ccnl LEGNO CONFAPI (133)

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 09/04/2024, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1133**, alla decorrenza di aprile 2024. I suddetti aumenti hanno effetto dal mese di marzo 2024: di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di aprile, vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni del mese di marzo (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). L'importo degli arretrati viene riportato sulla voce **042**, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

Sulla busta paga di aprile, viene erogata automaticamente anche la seconda ed ultima tranches dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo del 15/11/2023, a copertura del periodo da marzo a novembre 2023.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

1.22) CcnI ENTI CULTURALI - FEDERCULTURE (138)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2024, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 12/05/2016.

La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2017 Acred632.

1.23) CcnI VIDEOFONOGRAFICI (142)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2024, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 15/02/2011.

La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

1.24) CcnI LAPIDEI CONFAPI (147)

Sulla busta paga relativa al mese di aprile viene automaticamente erogata la seconda tranches dell'indennità **Una-tantum** prevista nell'accordo del 25/01/2024, a copertura del periodo da maggio a dicembre 2023.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, tenendo conto anche dell'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.

La somma risultante è riportata sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria (come espressamente previsto nell'accordo) ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

1.25) CcnI ALIMENTARISTI – IMPRESE NON ARTIGIANE (151)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2024, viene erogata la prima tranches dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo del 15/03/2024, a copertura del periodo da gennaio 2023 a febbraio 2024.

In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente anche la seconda tranches.

Per ricavare il numero di quote mensile da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all'eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest'ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all'anno 2023, e sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all'anno 2024. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.

1.26) Ccnl COMMERCIO ANPIT (168)

Segnaliamo che, dal mese di aprile 2024, è stata variata la percentuale di retribuzione a carico del datore di lavoro per il periodo di malattia dal 21° al 180° giorno, passata dal 50% al 25%.

1.27) NUOVO CONTRATTO (172)

Sul codice contratto 172 è stato predisposto, su richiesta, il Ccnl Radiotelevisioni Private – Imprese Minori, sottoscritto da Aeranti-Corallo in data 26/02/2009 (codice CNEL "G099")

Sono previste due tabelle retributive: la tabella 1172 relativa al settore televisivo, agganciata automaticamente, e la tabella 1672 relativa al settore radiofonico, da agganciare alle aziende interessate.

Come di consueto, occorre verificare la tabella delle aliquote contributive sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle (viene agganciata in automatico la tabella 12082 'Commercio settore spettacolo').

1.28) SETTORE EDILIZIA (contratti 036 / 050 / 131)

A seguito di un approfondimento, è stato modificato il calcolo del trattamento di infortunio per gli operai.

Con effetto dal mese di aprile 2024, nel calcolo della carenza e dell'integrazione dei periodi di infortunio, viene considerata una quota oraria derivante dai seguenti elementi retributivi: paga base (voce 001), contingenza (002), indennità di settore (006), elemento territoriale (013). Restano esclusi l'EDR nazionale (voce 014) ed eventuali elementi aggiuntivi (come ad esempio i superminimi), che in precedenza venivano invece considerati.

Precisiamo che la quota oraria ottenuta dal suddetto viene utilizzata per determinare la carenza e l'integrazione di infortunio secondo il criterio indicato nel CCNL, il quale prevede di rapportare l'orario di lavoro a 7 giorni settimanali.

Ricordiamo che è disponibile anche un diverso criterio di calcolo della carenza e dell'integrazione, che fa riferimento alla retribuzione effettivamente spettante (applicando la "lordizzazione"), come documentato con l'aggiornamento ottobre 2010 Acred414: in tal caso, si continua a considerare la quota oraria derivante dal totale degli elementi retributivi.

2) ALTRE VARIAZIONI – APRILE 2024

2.1) ESONERO LAVORATRICI MADRI – NUOVO CONTROLLO

Con effetto dal mese di aprile 2024, è stato predisposto il controllo automatico sull'età del figlio più piccolo, al fine di bloccare automaticamente l'esonero lavoratrici madri una volta raggiunta l'età massima prevista.

L'età del figlio più piccolo che determina il blocco dell'esonero corrisponde a 10 anni in presenza di 2 figli (codice '80' nel campo Ulteriori Specifiche) oppure 18 anni in presenza di 3 figli (codice '81' nel campo Ulteriori Specifiche).

Precisiamo che nel mese in cui viene raggiunta l'età massima da parte del figlio più piccolo, l'esonero viene comunque applicato, considerando il limite massimo relativo all'intero mese (E. 250).

Ricordiamo che il figlio più piccolo deve essere indicato nell'apposito campo del servizio Dipendente – Detrazioni e Anf, nella sezione '*Figli per esonero lavoratrici madri*' (aggiornamento di gennaio 2024 Acred883).

Ovviamente, il controllo sull'età del figlio più piccolo non viene effettuato se non sono stati indicati i dati dei figli ed è stata barrata la casella '*Figli comunicati all'Inps*': in tal caso, per cessare l'applicazione dell'esonero occorrerà effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice '80' o '81' nel campo Ulteriori Specifiche.

Precisiamo che, se non risulta indicato il figlio più piccolo nella suddetta sezione e non risulta neppure barrata la casella '*Figli comunicati all'Inps*', a partire dal mese di aprile non viene calcolato l'esonero.

Il nuovo controllo viene applicato anche all'eventuale calcolo degli arretrati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2024, da effettuare entro il mese di maggio (aggiornamento di marzo 2024 Acred887).

Precisiamo che, per ottenere il calcolo degli arretrati, occorre indicare i codici '80' o '81' nel campo Ulteriori Specifiche anche nel caso in cui l'esonero non spetti in relazione al mese corrente a causa del raggiungimento dell'età massima del figlio più piccolo. Ricordiamo inoltre che, per attivare il calcolo degli arretrati occorre indicare la voce **52K** secondo le modalità descritte nell'aggiornamento di marzo 2024 Acred887.

2.2) CONGEDO PARENTALE INDENNIZZATO 80% / 60%

Con il presente aggiornamento vengono rilasciate le voci da utilizzare per gestire il secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (60% dall'anno 2025), secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 57 del 18/04/2024.

Come precisato nella circolare Inps, per il secondo mese di congedo parentale, l'indennità spetta nella misura del 80% soltanto se il periodo di maternità (o paternità) obbligatoria è terminato dopo il 31/12/2023. Nella circolare, comunque, sono specificate tutte le condizioni necessarie per avere diritto all'indennità nella misura del 80%.

La percentuale di indennità spettante per il secondo mese di congedo parentale corrisponde al 80% per il solo anno 2024, mentre a partire dall'anno 2025 corrisponderà al 60% (le voci da utilizzare saranno le stesse previste per l'anno 2024).

A partire dal mese di aprile 2024, per gestire il secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (60% dal 2025), occorre utilizzare le nuove voci descritte nei paragrafi successivi. Precisiamo che le nuove voci relative al secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (60% dal 2025) funzionano secondo criteri analoghi a quelli previsti per le voci relative al primo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (aggiornamento di luglio 2023 Acred864).

SECONDO MESE CONGEDO 80% / 60% SU BASE GIORNALIERA

Secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (60% dal 2025) usufruito in modalità **giornaliera**:

- Voci **1FD** (assenza) + **3FD** (indennità) – primo figlio
- Voci **1FE** (assenza) + **3FE** (indennità) – secondo figlio

Analogamente alle altre voci relative ai congedi parentali su base giornaliera, anche le nuove voci si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2.4 "*Congedo parentale a giorni*". Entrambe le voci (assenza + indennità) devono essere inserite sulle Variazioni Mensili con l'indicazione dei giorni di inizio e fine del periodo interessato. Sulla voce di assenza vengono riportate automaticamente le ore di assenza nel campo Quantità, i giorni di calendario nel campo Importo Unitario ed i giorni lavorativi con le seste giornate nel campo Importo Totale. Sulla voce di indennità vengono riportati i giorni indennizzati nel campo Quantità ed i giorni non indennizzati nel campo Importo Unitario.

Le voci relative ai congedi parentali a giorni possono essere ottenute automaticamente inserendo il periodo di assenza sulla finestra 'Malattia / maternità / infortunio', selezionando uno degli eventi con descrizione "*Congedo parentale 80% 2° mese*" ed il riferimento al primo figlio oppure al secondo figlio.

Sulla denuncia Uniemens, il secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (60% dal 2025), usufruito in modalità giornaliera, è riportato nelle sezioni Settimane e Calendario con il codice evento '**PG3**', mentre la relativa indennità è conguagliata nella sezione Info Causali con il codice causale '**L330**' (stessa causale del congedo in modalità oraria).

SECONDO MESE DI CONGEDO 80% / 60% SU BASE ORARIA

Secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (60% dal 2025) usufruito in modalità **oraria**:

- Voci **1H9** (assenza) – primo figlio
- Voci **1HA** (assenza) – secondo figlio

In presenza delle voci sopra elencate, viene elaborata automaticamente la voce di indennità **3H5**.

Analogamente alle altre voci relative ai congedi parentali su base oraria, anche le nuove voci si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2.2 "*Congedo parentale ad ore*". Per i congedi parentali su base oraria è sufficiente inserire la voce di assenza tramite la finestra 'Orario singola voce', indicando le ore di assenza usufruite sui giorni interessati.

Sulla denuncia Uniemens, il secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (60% dal 2025), usufruito in modalità oraria, è riportato nelle sezioni Settimane e Calendario con il codice evento '**PG2**', mentre la relativa indennità è conguagliata nella sezione Info Causali con il codice causale '**L330**' (stessa causale del congedo in modalità giornaliera).

SECONDO MESE DI CONGEDO 80% / 60% – CALCOLO INDENNITA'

L'indennità relativa al suddetto congedo viene calcolata secondo gli stessi criteri adottati per gli altri periodi di congedo parentale, con la sola differenza che l'indennità è calcolata nella misura del **80% (60% dal 2025)** anziché del 30%.

Ricordiamo che, per tutti i periodi di congedo parentale, è possibile "forzare" il mese di riferimento, ossia il mese dal quale viene rilevata la retribuzione utilizzata per determinare l'indennità media giornaliera: laddove necessario, il mese di riferimento può essere "forzato" nel campo Competenza della voce 340, indicando la data di fine mese.

Per i congedi parentali su base giornaliera, se inseriti sulla finestra 'Malattia / maternità / infortunio', il mese di riferimento viene proposto in un apposito campo (modificabile dall'utente) e la voce 340 viene riportata sulle Variazioni Mensili insieme alle voci di assenza e di indennità. Per i congedi parentali su base oraria, inseriti sulla finestra 'Orario singola voce', la voce 340 può essere aggiunta sulle Variazioni Mensili, nel caso in cui occorra "forzare" il mese di riferimento.

Come per gli altri periodi di congedo parentale, se si intende attivare la maturazione dei ratei di ferie e permessi, occorre continuare ad utilizzare la voce 13P (aggiornamento di dicembre 2022 Acred845), inserendola sulle Voci Fisse a qualsiasi livello; ovviamente, non è necessario inserire la voce 13P se è già stata inserita nei mesi precedenti. Precisiamo che, in merito alla maturazione dei ratei, non sono ancora pervenuti chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.

COMPILAZIONE DENUNCIA UNIEMENS

Come già detto, i nuovi codici evento relativi al secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (60% dal 2025), sono riportati nelle sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens, con l'indicazione del codice fiscale del figlio (o dei figli). In entrambe le sezioni viene indicato il tipo di copertura ('1' / '2'), su base settimanale o giornaliera. Nella sezione Calendario, per i congedi su base oraria, viene indicato anche il numero di ore di assenza relative ad ogni giorno.

Per ciascun codice evento, viene calcolata automaticamente anche la "Differenza accreditato", corrispondente alla mancata retribuzione a carico del datore di lavoro (come previsto per gli altri periodi di congedo).

Le causali per il conguaglio delle indennità relative al secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (60% dal 2025), sono riportate nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens, anche in questo caso con l'indicazione del codice fiscale del figlio (o dei figli), sommandole al totale a credito della denuncia.

CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI

Come indicato nella circolare Inps, nel caso in cui il secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80% sia già stato usufruito nel periodo da gennaio a marzo 2024, è possibile conguagliarne l'indennità entro il mese di giugno 2024

Il suddetto conguaglio sarà rilasciato con gli aggiornamenti relativi ai mesi di maggio o giugno.

2.3) ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI – DENUNCE DMAG

Ricordiamo che, con l'aggiornamento di marzo 2024 Acred885, è stata rilasciata una nuova opzione sulla procedura 'DMAG Mensile – Generazione da archivi Paghe', relativa all'indicazione dell'esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti sulla denuncia DMAG Mensile. La nuova opzione consentiva di compilare automaticamente i codici tipo retribuzione particolare '8' e '9' in presenza di mensilità aggiuntive nell'anno 2024.

Con il messaggio n. 1597 del 23/04/2024, l'Inps ha chiarito che i codici '8' e '9' devono essere utilizzati, nell'anno 2024, per indicare l'importo delle mensilità aggiuntive erogate nel mese (tredicesima e/o quattordicesima), al fine di escludere tale importo dall'imponibile del mese e poter applicare correttamente l'esonero contributivo.

Con il presente aggiornamento, la nuova opzione rilasciata con l'aggiornamento Acred885, viene attivata automaticamente, in quanto consente di compilare la denuncia DMAG Mensile secondo il criterio indicato dall'Inps.

La nuova opzione risulterà quindi sempre attiva, anche nel caso in cui l'Utente non compili il campo 'Opzioni Varie' sulla procedura 'DMAG Mensile – Generazione da archivi Paghe', oppure utilizzi delle versioni di lancio già memorizzate.

Rimane comunque possibile disabilitare la nuova opzione, togliendo la spunta dalla corrispondente casella sulla finestra relativa al campo 'Opzioni Varie': in tal modo, sarà riportato 'Z' nel terzo carattere del campo Opzioni Varie.

Ricordiamo che, tramite la nuova opzione, vengono compilati i tipi retribuzione particolare '8' e '9' anche nell'anno 2024, riportandovi le somme erogate a titolo di tredicesima e/o quattordicesima mensilità (escluse dall'esonero contributivo).

Con il presente aggiornamento, inoltre, viene rilasciata una modifica relativa all'indicazione dell'esonero contributivo in assenza di giorni utili. Ricordiamo che, al momento della generazione del file per l'invio telematico, nel caso in cui sia presente una retribuzione imponibile senza alcun giorno utile, il tipo retribuzione 'O' (ordinaria) viene automaticamente sostituito con il tipo retribuzione 'W' (messaggio Inps n. 1653 del 29/04/2019, aggiornamento di maggio 2020 Acred762)

Nel caso in cui, nella suddetta situazione, sia presente anche l'esonero contributivo, il tipo retribuzione 'O' che identifica l'esonero (unitamente al tipo retribuzione particolare '7' / '8' / '9') viene sostituito con il tipo retribuzione 'W'.

2.4) CONTRIBUZIONE SETTORE SPETTACOLO

Come anticipato nella nostra comunicazione del 15/04/2024, l'Inps, con la circolare n. 56 del 8/04/2024, ha fornito le indicazioni necessarie per applicare le variazioni previste dal D.lgs. n. 175 del 30/11/2023, in merito alla contribuzione dovuta nel settore dello spettacolo dall'anno 2024.

Con il presente aggiornamento vengono rilasciate le variazioni contributive descritte nella suddetta circolare, predisposte in modo che producano il loro effetto a partire dal mese di **aprile 2024**.

In sintesi, le variazioni contributive previste nella circolare Inps sono le seguenti:

- applicazione del nuovo contributo di discontinuità, per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo;
- riduzione dell'aliquota relativa al contributo addizionale Naspi, per le stesse categorie di lavoratori;
- abolizione del contributo Alas, precedentemente dovuto dai lavoratori autonomi dello spettacolo;
- aumento del contributo di solidarietà, dovuto oltre i massimali previsti nel settore dello spettacolo.

Le suddette variazioni decorrono, in realtà, dal mese di gennaio 2024, tuttavia nella circolare Inps non è stata prevista la possibilità di conguagliare i mesi pregressi: nei casi in cui l'Istituto risconterà una differenza rispetto ai contributi versati, emetterà delle note di rettifica (come precisato ai punti 3/A, 3/C e 3.1 della circolare).

TIPO LAVORATORE 'SB' / 'SG'

Con la circolare Inps sono stati istituiti i nuovi codici Tipo Lavoratore 'SB' / 'SG', da indicare sui dipendenti del settore spettacolo con contratto a tempo determinato, che NON sono soggetti al nuovo contributo di discontinuità.

Nella circolare è precisato che, nei casi in cui occorre indicare i suddetti codici, diventa necessario reinviare le denunce Uniemens relative ai mesi pregressi (punto 3/B della circolare), nella forma di "flussi regolarizzativi"; non è chiaro se tale operazione comporti l'uso del procedimento Uniemens/Vig, oppure se sia sufficiente reinviare le denunce.

A tale riguardo, nella nostra comunicazione del 15/04 abbiamo precisato che i codici Tipo Lavoratore 'SB' / 'SG' vengono riportati automaticamente sul file XML delle denunce, nei casi previsti, tramite la procedura 'Invio telematico Uniemens' (quindi senza rielaborare i mesi pregressi), limitatamente al periodo di competenza da gennaio a marzo 2024.

Dal mese di **aprile 2024**, invece, occorre attribuire espressamente i codici Tipo Lavoratore 'SB' / 'SG' sui dipendenti interessati, indicandoli nel campo 'Tipo Lavoratore' sulla finestra 'Ulteriori Dati Inps', presente sul servizio Dipendente – Inquadramento. Precisiamo che, sul servizio, è opportuno effettuare una storicizzazione in data **01/04/2024**.

I lavoratori del settore spettacolo, sui quali occorre indicare i codici Tipo Lavoratore 'SB' / 'SG' dal mese di aprile 2024, sono quelli che presentano tutte le condizioni di seguito elencate:

- contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (non è chiaro se vi rientrano le varie tipologie di stagionali);
- codice tipo lavoratore uguale a 'SC' / 'SI' / 'SR' / 'SX' / 'SY' (da sostituire con 'SB' / 'SG');
- codice qualifica ex-Enpals uguale a 154 / 211 / 212 / 215 / 216 / 217 / 218 / 219 / 235 / 236 / 237 / 238 / 791 / 772 / 773 / 774 / 795 / 776 / 797.

Restano esclusi i lavoratori autonomi ed i collaboratori; restano esclusi anche i lavoratori intermittenti, indipendentemente dal tipo di contratto a tempo determinato o indeterminato.

Nei casi in cui vanno attribuiti i nuovi codici Tipo Lavoratore, la scelta tra il codice 'SB' ed il codice 'SG' è determinata dalla presenza di anzianità contributiva al 31/12/1995:

- se il dipendente ha anzianità contributiva al 31/12/1995 occorre indicare il codice Tipo Lavoratore '**SG**',
- se il dipendente NON ha anzianità contributiva al 31/12/1995 occorre indicare il codice Tipo Lavoratore '**SB**'.

Per tali lavoratori, una volta attribuiti i codici 'SB' oppure 'SG', NON viene calcolato il nuovo contributo di discontinuità, altrimenti applicato in automatico dal mese di aprile 2024 (vedere paragrafo successivo).

CONTRIBUTO DI DISCONTINUITA'

Con il presente aggiornamento, dal mese di **aprile 2024** viene applicato in automatico il nuovo contributo di discontinuità.

Il nuovo contributo viene calcolato automaticamente sui lavoratori del settore spettacolo, ossia i lavoratori sui quali risulta presente uno dei seguenti codici Tipo Lavoratore: 'SC' / 'SI' / 'SR' / 'SX' / 'SY'.

In presenza di uno dei suddetti codici, il contributo viene calcolato se sussiste una delle seguenti condizioni:

- contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (comprese le varie tipologie di stagionali);
- contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità (voce 046);
- contratto di lavoro autonomo o di collaborazione (contratto 118).

Per i soggetti in questione, dal mese di aprile 2024 viene elaborata automaticamente la nuova voce **51X**, sulla quale è riportato il contributo di discontinuità, corrispondente al **1%** sull'imponibile previdenziale (anche oltre il massimale).

Tra i lavoratori del settore spettacolo, restano **esclusi** dal contributo di discontinuità i seguenti casi:

- dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- intermittenti con indennità di disponibilità (voce 046);
- dipendenti a tempo determinato sui quali sono stati indicati i nuovi codici Tipo Lavoratore 'SB' / 'SG'.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI

Con effetto dal mese di **aprile 2024**, sui dipendenti per i quali viene calcolato il nuovo contributo di discontinuità (vedere paragrafo precedente), viene anche ridotta l'aliquota relativa al contributo addizionale Naspi.

Per i lavoratori in questione, l'aliquota del contributo addizionale Naspi passa dal 1,40% al **1,10%**.

Ricordiamo che il contributo addizionale Naspi viene calcolato automaticamente ed è riportato sulla voce **52B**, visibile nel Dettaglio del cedolino. Precisiamo che resta invariato il calcolo dell'eventuale contributo aggiuntivo dello 0,50% per ogni rinnovo, calcolato automaticamente e riportato sulla voce 5AA (aggiornamento di settembre 2019 Acred733).

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

Con il presente aggiornamento, dal mese di aprile 2024 è stata incrementata l'aliquota del contributo di solidarietà previsto nel settore dello spettacolo, passata dal 5,00% al **5,50%**.

Il contributo in questione è gestito tramite specifiche voci, comunicate agli Utenti interessati.

CONTRIBUTO ALAS

Dal mese di aprile 2024 risulta abolito il contributo Alas, precedentemente dovuto dai lavoratori autonomi dello spettacolo.

Nei casi interessati, il suddetto contributo veniva gestito indicando l'aliquota complessivamente dovuta sulla voce **521**; è quindi necessario intervenire nei casi in questione, modificando di conseguenza la suddetta aliquota.

2.5) CONTROLLO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS

Con il presente aggiornamento, sul servizio Uniemens – Dipendenti, in corrispondenza del campo Contributo, viene resa disponibile una nuova finestra che consente di visualizzare (a scopo di controllo) le aliquote contributive applicate.

La nuova finestra è disponibile a partire dalle denunce Uniemens relative al mese di marzo 2024 e può essere richiamata cliccando sul pulsante radio che compare in corrispondenza del campo Contributo, sulle denunce elaborate.

Sulla finestra è riportata l'aliquota Inps risultante dalla tabella contributiva applicata, la corrispondente aliquota a carico del dipendente, la riduzione sul contributo CUAF o altri contributi (1,80%), le aliquote relative alla contribuzione CIGS e alla contribuzione FIS / Fondi Solidarietà (solo se effettivamente applicate), l'aliquota totale al netto della riduzione CUAF e comprensiva delle aliquote CIGS e FIS / Fondi, la corrispondente aliquota totale a carico del dipendente.

Nel caso in cui sia stata applicata un'agevolazione contributiva che opera direttamente sul campo Contributo, viene indicata anche la percentuale di riduzione della quota a carico ditta ed eventualmente a carico dipendente. Precisiamo che tale modalità di gestione riguarda soltanto alcune agevolazioni, quali ad esempio l'assunzione di ultracinquantenni o donne (codice '55' nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento), l'assunzione per sostituzione di maternità (codice '82'), i lavoratori svantaggiati di cooperative sociali (codice '19').

Precisiamo inoltre che le agevolazioni o gli esoneri (a favore della ditta o del dipendente) che operano tramite l'indicazione di una somma a credito in altre sezioni della denuncia (come ad esempio gli esoneri contributivi a favore dei dipendenti) non sono evidenziate nella suddetta finestra, in quanto non producono effetti sul campo Contributo.

Con il presente aggiornamento, viene resa disponibile anche una stampa di controllo delle aliquote contributive applicate sulle denunce Uniemens elaborate (le stesse aliquote visualizzate sulla nuova finestra sopra descritta).

La stampa in questione può essere prodotta tramite la procedura Stampe Accessorie, selezionando il nuovo programma 'SEGNAUNI' dall'elenco dei programmi disponibili al punto 1.3 'Stampe di controllo'. Tramite le opzioni del programma, è possibile selezionare una singola zona, oppure scegliere l'ordinamento delle ditte e dei dipendenti.

Sulla procedura occorre indicare, nei campi Data Iniziale e Data Finale, il singolo mese di competenza delle denunce.

Viene prodotta la stampa '*dipendenti-uniemens*', da convertire in PDF impostando 'A4 Orizzontale', compresso '18'. Sulla stampa, oltre alle aliquote, vengono indicati gli importi presenti nei campi Imponibile e Contributo delle denunce.

Viene prodotto anche il report '*dipendenti-uniemens.csv*', con le stesse informazioni della stampa, apribile in Excel.

Infine, viene prodotto il report '*ditte-uniemens.csv*', anch'esso apribile in Excel, con l'elenco delle ditte trattate.

2.6) GESTIONE AUTORIZZAZIONI CIG / FIS

Segnaliamo che, a seguito del presente aggiornamento, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, è possibile gestire fino a **240** ticket / autorizzazioni sulla finestra 'Ulteriori autorizzazioni CIG' (in precedenza, il numero massimo era 120).

Sulla finestra in questione, vengono gestite 30 righe su ogni videata; una volta compilate le prime 30 righe, è possibile aggiungerne ulteriori 30 (fino ad un massimo di 240), spostandosi sulla videata successiva tramite il pulsante 'Avanti'.

Precisiamo che, come in precedenza, una volta terminato il conguaglio di un'autorizzazione, è opportuno effettuare una storicizzazione sul mese successivo, annullando i ticket / autorizzazioni già conguagliati.

2.7) SERVIZIO PRESENZE – VARIAZIONI MENSILI

Con il presente aggiornamento, sul servizio Presenze – Variazioni Mensili viene reso disponibile il pulsante '**Elim. tutto**', tramite il quale vengono eliminate tutte le voci presenti, indipendentemente dal fatto che siano state inserite direttamente sul servizio oppure tramite la finestra 'Orario singola voce' o il servizio 'Tipi di orario'.

Precisiamo che vengono eliminate anche le eventuali modifiche apportate all'orario lavorabile tramite l'apposita finestra; come in precedenza, l'orario lavorabile viene comunque ricostruito partendo dall'orario settimanale.

Naturalmente, cliccando sul pulsante 'Elim. tutto' viene chiesta una conferma, prima di procedere all'eliminazione.

2.8) COLLABORATORI – NUOVA VOCE

Con effetto dal mese di aprile 2024, è stata predisposta la nuova voce **051**, analoga alla preesistente voce 104.

Tramite la voce 051 è possibile calcolare il compenso (voce 108) moltiplicando le ore lavorate per una quota oraria.

Le ore lavorate vengono rilevate dal calendario mensile, ma è comunque possibile indicare un diverso numero di ore nel campo Quantità della voce. La quota oraria deve essere indicata nel campo Importo Unitario della voce ed eventualmente tale valore può essere inserito sulle Voci Fisse (se non varia da un mese all'altro).

La voce 051 determina il compenso su base mensile, riportando il valore calcolato sulla voce **108**.

La nuova voce si trova nell'elenco delle Voci Fisse al punto 5.1 'Collaboratori' e nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 6.1 'Collaboratori'. Precisiamo che, a differenza della voce 104, la nuova voce non prevede alcuna indicazione in busta paga dei valori utilizzati nel calcolo (viene indicato solo il compenso totale riportato sulla voce 108).

2.9) ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – QUOTA ADESIONE

Con effetto dal mese di aprile 2024, sono state predisposte le voci **57R / 57S**, che possono essere utilizzate per gestire le quote di adesione ai fondi di assistenza sanitaria integrativa, qualora si intenda applicare il trattamento di seguito descritto.

Le quote di adesione, se indicate sulle voci 57R / 57S, NON vengono riportate nei campi 441 e 442 della CU.

Le nuove voci restano quindi escluse dai campi della CU nei quali sono riportati i contributi ai fini assistenziali considerati esenti (441) oppure assoggettati (442) all'Irpef a tassazione ordinaria.

Di conseguenza, le quote gestite tramite le nuove voci non vengono considerate ai fini del raggiungimento del limite di esenzione di E. 3.615,20, previsto in relazione ai suddetti campi della CU.

Come già precisato, le voci 57R / 57S vanno utilizzate solo se si ritiene corretto applicare il suddetto trattamento per quanto riguarda le quote di adesione ai fondi di assistenza sanitaria integrativa.

La voce **57R** consente di indicare l'importo relativo alla quota di adesione a carico dell'azienda, ovviamente in relazione al singolo dipendente sul quale viene inserita la voce.

Il valore della quota di adesione può essere indicato nel campo Importo Unitario qualora si intenda assoggettarlo ad Irpef, oppure nel campo Importo Totale qualora si intenda non assoggettarlo ad Irpef.

Il valore della quota (soggetto o non soggetto ad Irpef) viene assoggettato al contributo di solidarietà 10%; se si desidera non assoggettarlo al suddetto contributo, occorre indicare il valore convenzionale '1' nel campo Quantità.

Il valore soggetto ad Irpef (campo Importo Unitario della voce) viene riportato in busta paga nella colonna 'Dato base'. Per riportare in busta paga anche il valore esente (campo Importo Totale della voce) è necessario attivare l'apposita opzione prevista sulla voce 57K (aggiornamento di aprile 2014 Acred530).

Sulla voce **57S** è possibile indicare l'eventuale quota di adesione a carico del dipendente.

In questo caso, il valore della quota (da indicare nel campo Importo Totale), viene decurtato esclusivamente dal netto in busta, quindi rimane soggetto ad Irpef. Sul cedolino, lo stesso valore viene riportato nella colonna 'Ritenute'.

Le voci 57R / 57S si trovano nell'elenco delle Voci Fisse al punto 3.3 'Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria' e nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4.5 'Altri enti'.

Le nuove voci sono riportate sul modello F24 (per il versamento) e sulla denuncia Uniemens (nella sezione 'Convenzioni Bilaterali') sommandole alle voci relative ai contributi di assistenza sanitaria integrativa (578 / 57G / 57E / 57F / ecc.).

Se si intende escludere le quote di adesione dal versamento e dall'indicazione su Uniemens, occorre scegliere l'opzione 'Escludi da F24 e Uniemens', che riporta il valore convenzionale '1000' nel campo Importo Unitario della voce 57S.

Fa eccezione la causale di versamento 'ASSP' (Studi Professionali), per la quale è previsto un particolare automatismo: la quota di adesione viene versata su F24 indicandola su un rigo a parte, con periodo di riferimento convenzionale '03.2006' (come espressamente previsto nelle indicazioni fornite dal fondo).

Precisiamo che, in alternativa alle voci 57R / 57S, è possibile continuare a gestire le quote di adesione indicandole sulle stesse voci utilizzate per i contributi (578 / 57G / 57E / 57F / ecc.), ovviamente sommandole all'importo dei contributi.

In tal caso, le quote di adesione continueranno ad essere riportate nei punti 441 e 442 della CU.